

REGOLAMENTO INTERNO
dell'Associazione di Promozione Sociale
ISEF DI NAPOLI APS

adottato il 22 maggio 2024

presso la sede legale in Via Domenico Fontana n. 41 Napoli

C.F. 95340140631 - Iscrizione R.P.G. n.....

Sede operativa: Associazione SPORTEC – Corso Europa, 8 - 80127 Napoli

Disposizioni preliminari

Origini storiche ed evoluzione dell'ISEF di Napoli

- I. L'ISEF di Napoli fu istituito e riconosciuto in virtù della richiesta avanzata dal Presidente del Centro Studi e Ricerche nella didattica dell'educazione fisica e dello sport, Centro Studi elevato ad Ente morale in virtù del D.P.R.n.448 del 21/05/1959, sin dal 1959.
- II. L'ISEF di Napoli in conformità dell'art. 17, comma 115 della legge 127/97, stipulò convenzione con l'istituto Universitario Navale e che tale convenzione fu firmata in data 13/10/2000, per cui l'ISEF, giusta disposizione di legge, perdeva il pareggiamento a far data dall'anno accademico 2000/2001.
- III. L'ISEF di Napoli preso atto del parere del Consiglio di Stato, n.50 del 19/12/2001, che ha precisato che la cessazione del pareggiamento non consentirà agli ISEF di rilasciare i diplomi mentre potranno continuare in una nuova e diversa veste a svolgere attività secondaria e distinta.
- IV. L'Associazione "ISEF DI NAPOLI APS" persegue con la propria attività, nella rinnovata veste di associazione apolitica, asindacale ed aconfessionale, le finalità dell'ISEF di Napoli, organizzando e gestendo, direttamente o in convenzione con gli altri enti, le attività già previste nell'art.3 dello Statuto Originario dell'ISEF di Napoli, consistenti in
 - a) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive;
 - b) scuole, corsi di specializzazione e di perfezionamento e master nelle materie di insegnamento dei corsi di laurea in scienze motorie e dello sport ed affini;
 - c) corsi di educazione e sportiva per enti e per corpi militari e non.

L'ASSOCIAZIONE ISEF NAPOLI APS, inoltre, si propone le finalità di provvedere, in sinergia con le Istituzioni e gli Enti Locali e non, alle esigenze formative e di aggiornamento di tutti i soggetti che agiscono in ambito motorio, sportivo, culturale, sul territorio, mediante la diffusione dei loro aspetti culturali, la prestazione di consulenza professionale, la realizzazione di corsi di formazione per figure professionali dell'insegnamento e dello sport, la predisposizione di pubblicazioni, documenti, ricerche e filmati in materia culturale.

In particolare:

- Istituire e gestire in maniera diretta ed in collaborazione con altre istituzioni:
 - corsi di specializzazione e di perfezionamento e master nelle materie di insegnamento dei corsi di laurea in scienze motorie e dello sport ed affini
 - corsi di aggiornamento formazione e specializzazione per docenti di ruolo, e non di ruolo, per operatori e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, nonché di corsi di metodo alternativo secondo i moderni indirizzi metodologici, compresi quelli preordinati all'istituzione ed all'integrazione degli alunni con disabilità.
 - corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive
 - corsi di insegnamento teorico pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico
- Ideare, promuovere, realizzare ed organizzare convegni, manifestazioni culturali artistiche e sportive, seminari, congressi, conferenze, simposii, mostre, dibattiti; anche in collaborazione con enti e/o associazioni terzi pubbliche e private.
- Avanzare proposte per un adeguata e concentrata programmazione di attività socio-culturale e sportiva sul territorio agli Enti pubblici quali Amm.ni Comunali, provinciali, regionali,

Provveditorato agli studi, Istituti Scolastici, Università, nonché Enti Ministeriali e/o comunque Enti Competenti a valorizzare e sostenere le attività istituzionali dell'Associazione.

- Ideare e realizzare, anche mediante relazioni tematiche, pubblicazioni e produzioni editoriali; in proprio ed in collaborazione con enti e/o associazioni terzi pubbliche e private.
- Predisporre e realizzare un centro di documentazione e comunicazione multimediale utilizzabile da quanti siano interessati a svolgere attività di studio e ricerca negli ambiti degli interessi dell'Associazione.
- Realizzare la propria attività anche attraverso l'interscambio di informazioni e di programmi di ogni genere con altre istituzioni nazionali ed internazionali ovvero aderendo ad altre organizzazioni referenti.

ART. 1 – NORME GENERALI

In virtù degli artt.18 e 33 della Costituzione Italiana, è stata costituita, a durata illimitata l'ASSOCIAZIONE ISEF NAPOLI APS, di seguito definita Associazione per brevità, si munisce del presente "REGOLAMENTO INTERNO", di seguito definito Regolamento per brevità, accettato da tutti gli associati, che integra, esplica ed amplia le regole di partecipazione alla vita dell'associazione.

ART. 2 – ADESIONE DEI SOCI

- I. L'Associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini senza distinzione di sesso che abbiano compiuto il 18mo anno di età.
- II. Aderiscono all'Associazione coloro che sottoscrivono lo Statuto, ne accettano il Regolamento e che ne facciano formale richiesta di ammissione scritta, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo.
 - a. Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo recante le complete generalità del richiedente, il godimento dei diritti civili ed attestante il rispetto della civile convivenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto, di attenersi al Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali, il proprio curriculum vitae. (I dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione in ossequio alla vigente normativa in materia di privacy e conservazione dei dati).
 - b. La candidatura a socio dovrà avvenire tramite presentazione da parte di un socio fondatore, oppure da un socio iscritto da almeno tre anni nel registro dei soci.
 - c. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà sulla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
 - d. L'ammissione decorre dalla data di approvazione della domanda da parte del CD.
 - e. L'iscrizione di un Socio è subordinata al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
 - f. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 3 - I SOCI

- I. I Soci hanno diritto a partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché proporre iniziative coerenti con gli scopi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- II. Tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno eguale diritto di voto all'Assemblea, nonché di essere eletti membri del Consiglio Direttivo.
- III. Tutti i Soci potranno godere di agevolazioni per le attività a pagamento (corsi, convegni, seminari, acquisto titoli editoriali, mostre ed eventi, formazione) e di convenzioni specifiche con le realtà che l'Associazione riuscirà a coinvolgere come partner.
- IV. Tutti soci in regola con il pagamento delle quote associative si distinguono in:

- a. Soci fondatori - sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro i quali, pur non avendo firmato l'atto costitutivo, siano investiti di tale qualifica dalla maggioranza dei soci fondatori; l'ammissione avviene a seguito di votazione a scrutinio segreto.
- b. Soci ordinari - sono quelli che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario, contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Associazione.
- c. Soci benemeriti - sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni, consentano il perseguimento degli scopi istituzionali del sodalizio;
- d. Soci onorari - sono coloro i quali, per particolari meriti o considerazioni siano dal Consiglio Direttivo ritenuti in grado anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione

V. I soci ammessi sono tenuti:

- a. all'eventuale pagamento della tessera e delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo di prevedere l'esonero per talune categorie o persone ritenute meritevoli di tale privilegio;
- b. all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

VI. I soci sono esclusi:

- a. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo

VII. I soci sono sospesi:

- a. quando abbiano avuto comportamenti irrispettosi e non corretti verso i soci o gli organi sociali.

VIII. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- b. quando in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all'associazione.
- c. quando in qualunque modo abbiano comportamenti inadeguati, offensivi, o violenti, nei confronti di altri soci o verso l'esterno.

IX. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi una volta regolarizzata la propria posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. Tale riammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

X. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

- a. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea dei soci.
- b. L'assemblea dei soci a maggioranza con votazione a scrutinio segreto, potrà confermare o ribaltare la decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - QUOTA SOCIALE

L'eventuale quota sociale ed i contributi a carico degli aderenti saranno fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

- I. Le quote sociali devono essere versate in un'unica soluzione contestualmente alla compilazione del modulo di iscrizione e sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il rinnovo della tessera associativa deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.
- II. Il consiglio direttivo si riunisce entro il 15 aprile dall'inizio dell'anno Sociale e stila un elenco di chi non ha rinnovato la quota sociale annuale; invia quindi ai soci inadempienti una comunicazione, anche a mezzo mail, all'indirizzo indicato in occasione dell'iscrizione, invitandoli al pagamento della quota sociale entro 60 giorni.
- III. Il socio che non ottempera al suddetto pagamento entro i termini sarà escluso secondo quanto previsto all'art. 3 comma VI punto a.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei Soci

- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- I. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- II. L'assemblea è costituita dall'adunanza di tutti i soci che all'atto della convocazione siano in regola con il pagamento della quota annuale.
- III. L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, o in casi eccezionali almeno da 1/5 dei soci previa presentazione scritta dei motivi al Consiglio Direttivo. In ogni caso sarà convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 31/12 al 30/04 successivo per:
 - eleggere i componenti degli organi sociali;
 - approvare il programma di attività proposta dal Consiglio Direttivo
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto
- IV. L'avviso di convocazione con ordine del giorno è diramato agli associati entro 15 gg. precedenti la data fissata per la riunione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o sottoscrizione della convocazione affissa presso la segreteria dell'ente. I verbali saranno redatti dal segretario amministrativo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea con funzioni di segretario pro-tempore.
- V. L'assemblea presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa è validamente costituita in prima convocazione dalla presenza della metà dei soci più uno ed in seconda convocazione (decorsa almeno mezz'ora dall'ora fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci presenti.
- VI. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento interno, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
- VII. È data facoltà a ciascun socio di rappresentare in assemblea non oltre due soci assenti che abbiano conferito regolare delega per atto scritto.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- I. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da 3 a 7 membri.
- II. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario amministrativo ed il Tesoriere e fissa le responsabilità agli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere compongono la Presidenza e riconoscono al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
- III. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese, e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta.
- IV. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. fissare le norme del funzionamento dell'Associazione
 - b. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo annuale
 - c. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa
 - d. nominare il Comitato Scientifico dell'Associazione
 - e. nominare commissioni o gruppi di lavoro ed assegnare loro incarichi a soci per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione

- f. deliberare la variazione della propria sede sociale o l'istituzione di sedi decentrate su parere vincolante dell'assemblea dei soci
 - g. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
 - h. decidere in merito:
 - i. dell'esclusione dei soci
 - ii. della sospensione dei soci
 - iii. dell'espulsione dei soci
 - i. ratificare la prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza
 - j. nominare membri onorari dell'Associazione
 - k. nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può nominare gruppi di lavoro anche non appartenenti al sodalizio, avvalersi della loro opera, riconoscendo paritempo ai predetti un potere consultivo.
- V. Inoltre il Consiglio Direttivo ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.
- VI. I componenti del Consiglio Direttivo regolarmente eletti dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

- I. Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei soci a maggioranza di voti. La cessazione della carica può avvenire per scadenza del mandato o per contravvenzione di legge o inosservanze dello statuto
- II. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni ed in giudizio, ed ha la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni spettano al Vice-Presidente.
- III. Sono compiti del Presidente:
 - a. convocare e presiedere il consiglio direttivo
 - b. curare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo
 - c. stipulare gli atti inerenti l'attività dell'Associazione
- IV. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dall'elezione di questi. Tali consegne dovranno risultare da apposito verbale che dovrà essere portato a conoscenza del consiglio direttivo alla prima riunione.

ART. 9 - IL VICE-PRESIDENTE

- I. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza acquisendo totalmente tutti gli obblighi, responsabilità e doveri del Presidente, nonché la firma e la rappresentanza sociale.

Art. 10 - IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci
- b. provvedere al disbrigo della corrispondenza
- c. redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo

ART. 11 - IL TESORIERE

- I. Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie dell'associazione ed ha i seguenti compiti:
 - a. predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, da sottoporre al consiglio direttivo entro il mese di marzo di ogni anno
 - b. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti
 - provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese di conformità delle decisioni del consiglio direttivo,

ART. 12 - PATRIMONIO E BILANCIO

- I. Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da un fondo sociale che verrà stabilito in seguito dall'Assemblea dei soci.
Il fondo sociale sarà altresì costituito da:
 - a. eventuali contribuzioni dei soci
 - b. da liberalità testamentarie a favore del sodalizio
 - c. dalle contribuzioni di persone o enti, pubblici e privati
 - d. da ogni altro provento che affluisca
 - e. dal fondo di riserva
- II. Spetta al consiglio direttivo programmare gli investimenti.
- III. Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere redatto dal consiglio direttivo entro il 31 ottobre e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- IV. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio e dovrà contenere:
 - a. le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio
 - b. le spese accertate (pagate o da pagare)
 - c. la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori
 - d. il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano dall'esercizio successivo.
- V. Il residuo attivo del bilancio sarà accantonato interamente a fondo di riserva istituzionale e rimarrà a disposizione dell'ente per il perseguimento dei fini sociali e l'eventuale copertura di disavanzi di esercizio. E' fatto divieto assoluto di distribuzione diretta o indiretta di utile ai soci.
- VI. I fondi saranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo ed ogni operazione sarà effettuata o disposta con firma del Presidente e/o del Segretario.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali, non saranno rimborsabili in nessun caso.

ART. 13 – COMITATO SCIENTIFICO

- I. Il Comitato Scientifico è un organo di indirizzo dell'Associazione, istituito dal Consiglio Direttivo, che esercita consulenza culturale e si occupa della gestione organizzativa dei Programmi di attività culturale della stessa.
In particolare:
 - a. predispone il Programma/calendario annuale delle attività, in tutti i dettagli operativi (risorse, sede, date, costi) da sottoporre al Consiglio Direttivo tramite una relazione scritta
 - b. attua compiti delegatigli dal Consiglio Direttivo
 - c. individua Associazioni e/o realtà culturali con la quali costruire collaborazioni operative
- II. Il Comitato scientifico è composto dai 3 ai 7 membri, scelti tra docenti universitari, professionisti e personalità che si sono distinte per competenze professionali e doti umane e svolge il suo incarico per 3 anni con possibilità di rinnovo dell'incarico.
- III. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Presidente dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo.
- IV. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso Comitato.
- V. I membri designati del Comitato Scientifico diventeranno Soci Benemeriti.
- VI. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Coordinatore dei lavori.
- VII. Le decisioni del Comitato sono prese per votazione ad alzata di mano a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio ed in sua assenza in caso di parità il voto del Coordinatore vale il doppio.
- VIII. Tra i compiti del Comitato Scientifico rientrano:
 - i. gli studi e le ricerche scientifiche e/o l'ideazione di eventi e di prodotti – anche virtuali – nel settore della comunicazione culturale
 - ii. proposte di candidatura per Soci Benemeriti che saranno approvate dal Consiglio Direttivo

- IX. Il Comitato Scientifico si pone anche come mediatore per soluzioni editoriali (pubblicazioni cartacee e/o web) che diano risalto e diffusione alle iniziative dell'Associazione.

ART. 16 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte dai membri del Consiglio Direttivo singolarmente o a maggioranza dei componenti, e ratificate dall'assemblea dei soci.

ART. 17 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento all'osservanza delle norme di legge in materia.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifiche alio statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza di almeno i 3/5 dei soci.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione potrà essere sciolta:

- per provvedimento dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge
- per sopravvenute indisponibilità del funzionamento.

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea regolarmente costituita.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad enti o associazioni aventi scopo analogo o affine.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Per la sua attività l'associazione intende avvalersi di tutte le agevolazioni e privilegi in materia di imposte dirette ed indirette secondo le norme vigenti e future.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- I. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente, al quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori tenuto presso il Ministero di Giustizia.
- II. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt.2403 e segg. del C.C.; in particolare il collegio dovrà esercitare un potere di controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, sulla redazione del rendiconto o bilancio consuntivo annuale, nonché sui saldi di cassa e c/c bancari e/o postali, ed infine, vigilare sull'intero operato dell'organo amministrativo.
- III. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sarà corrisposto un compenso aggiornato annualmente dal Consiglio Direttivo. 1 membri dell'organo di controllo potranno essere anche professionisti esterni al sodalizio.
- IV. Il collegio agisce di propria iniziativa o su richiesta di organi sociali, oppure su segnalazione fatta per iscritto e firmata anche da un solo aderente.
- V. Il collegio riferisce annualmente al Consiglio Direttivo con relazione scritta a firma del Presidente del medesimo organo.

ART. 22 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste in apposito regolamento, ed un compenso per il solo collegio dei Revisori dei Conti secondo il tariffario della categoria professionale.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.